

Delibera N.1 verbale 1.2021 del 13/01/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2021/2023 AI SENSI DELL'ART.6 COMMI 2, 3, 6 DEL D.LGS. N.165/2001, COME DA ULTIMO MODIFICATO CON D.LGS. 25 MAGGIO 2017, N. 75

- RICHIAMATI

Il DLCPS 13 settembre 1946 n. 233 "Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse;

il DPR 05 aprile 1950 n. 221 "Approvazione del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse";

legge 3/2018, DM 13 marzo 2018, Costituzione degli Albi delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione;

Preso atto del parere favorevole espresso all'unanimità dai componenti dell'Ordine dei TSRM e PSTRP di Perugia e Terni

Acquisiti i pareri favorevoli del Segretario e del Tesoriere secondo responsabilità e competenze

- **PREMESSO** che ai sensi dell'art.6 commi 2, 3, 6 del D.Lgs. n.165/2001, come da ultimo modificato con D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 si prevede quanto segue: "2. *Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle di quelle connesse alle facoltà assunzioni*

previste a legislazione vigente. 3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente. 6. "Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale".

- RILEVATO altresì che, ai sensi dell'art.6 ter del D.Lgs. n.165/2001, come da ultimo modificato con D.Lgs. 25 maggio 2017, n.75: "1. Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali.

- PRESO ATTO che con le Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PA (in GURI n. 173 del 27 luglio 2018) Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le linee di indirizzo volte ad orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei propri piani dei fabbisogni di personale, secondo le previsioni degli articoli 6 e 6-ter del decreto legislativo n. 165/2001, come novellati dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 75 del 2017, facendo espresso riferimento anche agli enti pubblici non economici;

- CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 35, comma 4, D.Lgs. n.165/2001 come da ultimo modificato con D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75: "4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni approvato ai sensi dell'articolo 6, comma 4..omissis...".

- RILEVATO che l'art. 1, comma 3 del DPR 25/7/1997, n. 404 prevede che l'Ordine Professionale procede, di norma con cadenza triennale, alla determinazione della dotazione organica necessaria ad assicurare l'espletamento delle funzioni e dei compiti istituzionali, anche contingenti a tempoparziale;

- RILEVATO altresì che l'art. 1, comma 4 del DPR 25/7/1997, n. 404 prevede altresì che le delibere dei consigli direttivi concernenti la determinazione della dotazione organica sono sottoposte alla definitiva approvazione dei rispettivi consigli e federazioni nazionali, che questi ultimi trasmettono le relative delibere al Ministero vigilante ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, e che le delibere si intendono esecutive qualora, entro quindici giorni dalla ricezione, il Ministero

vigilante non formuli osservazioni o rilievi;

- RILEVATO inoltre che l'art. 2, comma 2, del D.L. 31/8/2013, n. 101 ai sensi del quale gli Ordini e i Collegi professionali sono esclusi dall'applicazione dell'art. 2, comma 1 del D.L. 6/7/2012 n. 95 in materia delle riduzioni delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni;
 - RILEVATO che all'Ordine si applica il C.C.N.L. relativo al personale non dirigente degli Enti Pubblici non economici attualmente in vigore, comparto funzioni centrali, sottoscritto in data 12 febbraio 2018;
 - VISTA l'attuale organizzazione dell'Ente, che ha attualmente un dipendente a tempo determinato in carico;
 - ACCERTATO che, sulla scorta di quanto sopra riportato, può essere definito il piano triennale, in base alla nuova dotazione organica complessiva, come da prospetto allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
 - CONSIDERATO che, in relazione al programmato fabbisogno di personale, emerge la necessità di costituire la dotazione organica attivando procedure concorsuali per le individuazioni delle figure lavorative e che, nelle more della individuazione delle risorse, è possibile attuare altre forme di contratto tese a reperire la forza lavoro presso l'Ordine con contratto di somministrazione;
 - CONSIDERATO ALTRESI' che il suddetto piano trova giustificazione nell'aumento delle attività determinate dall'entrata in vigore della legge 11 gennaio 2018, legge n.3 e dall'aumento esponenziale del numero di iscritti all'Albo;
 - VISTI gli atti e la normativa sopra richiamati;
 - VISTO che la disponibilità economica relativa al piano assunzionale è già stata oggetto di verifica da parte dei Revisori dei Conti;
- con voti unanimi

DELIBERA

1. Di considerare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di approvare il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2021/2023, come da prospetto allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
3. Di costituire la Dotazione Organica, come sopra aggiornata e rappresentata nella tabella allegata al Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2021/2023; Si evidenzia che a fronte di tale fabbisogno, nel bilancio preventivo 2021 sono state previste voci destinate al programma triennale di fabbisogno del personale;

4. di inviare la presente delibera alla Federazione Nazionale Ordini TSRM PSTRM per la relativa approvazione e per la conseguente trasmissione al Ministero vigilante ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ex art. 1, comma 4 del DPR 25/7/1997, n. 404.

Perugia, lì 13/01/2021

Il Presidente

Federico Pompei



PROGRAMMA ASSUNZIONALE 2021/2023

ANNO 2021

Assunzione di n. 1 unità personale Area Funzionale B posizione economica B1 EPNE, tempo indeterminato per 36 ore settimanali.

ANNO 2022

Non sono previste ulteriori assunzioni.

ANNO 2023

Non sono previste ulteriori assunzioni

TABELLA

La nuova dotazione organica approvata con delibera del Consiglio Direttivo n. 1.2021 del 13/01/2021 Per un totale di:
n. 1 posizioni Area B a tempo indeterminato

Dotazione organica	AREA -A	AREA -B	AREA -C	Di cui a Tempo determinato	Di cui a Tempo indeterminato	totale
n. dipendenti 2020	0	1	0	1	0	1
Assunzioni 2021	0	1	0	0	1	1
Assunzioni 2022	0	0	0	0	0	0
Assunzioni 2023	0	0	0	0	0	0



**ORDINE DEI TECNICI SANITARI DI RADIOLOGIA
MEDICA E DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE
DELLA RIABILITAZIONE E DELLA PREVENZIONE
DI PERUGIA E TERNI**

ISTITUITO AI SENSI DELLE LEGGI: 4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3
C.F. 94004450543 Indirizzo: Via Arno 50 A/1 – 06135 Ponte Valleceppi (PG) Tel. 0758425798
Sito: www.tsrumbria.it Email: perugiaterni@tsrm.org PEC: perugiaterni@pec.tsrumbria.org



--	--	--	--	--	--	--

I compiti del personale da inserire presso l'Ordine riguarderanno principalmente:

- Accoglienza telefonica e supporto agli iscritti per: iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti, tasse di iscrizione, assicurazione professionale
- Accoglienza professionisti sanitari – Front office
- Gestione anagrafica iscritti Ordine TSRM e PSTRP
- Gestione mail ordinarie e PEC in - out
- Rilascio certificazioni di iscrizione
- Uso del protocollo informatico e delle piattaforme cloud/gestionali
- Logistica e cura della Sede dell'Ordine